2024/2524

27.9.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2524 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2024

che modifica la decisione 2011/166/UE recante costituzione di ERIC-SHARE

[notificata con il numero C(2024) 6621]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, polacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ([2]).

(2) La decisione 2011/166/UE della Commissione ha istituito l'Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC-SHARE) ([3]).

(3) La decisione 2014/302/UE della Commissione ha modificato lo statuto dell'Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC-SHARE) ([4]).

(4) Il 18 aprile 2023 e il 15 gennaio 2024 ERIC-SHARE ha presentato alla Commissione una proposta di modifica del suo statuto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.

(5) Alcune modifiche, che migliorano la governance e i contributi di ERIC-SHARE e aggiornano alcuni allegati, sono entrate in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009.

(6) Alcune modifiche che estendono la durata di ERIC-SHARE e introducono modifiche minori alla sede legale a partire dal 1° gennaio 2025, ai compiti, alle politiche in materia di valutazione scientifica, ai diritti di proprietà intellettuale e divulgazione, aggiornando i riferimenti alle direttive sugli appalti pubblici e sulle esenzioni fiscali, richiedono l'approvazione della Commissione.

(7) In ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, la Commissione ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

([1]) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj.
([2]) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/755] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/755/oj).
([3]) Decisione 2011/166/UE della Commissione, del 17 marzo 2011, recante costituzione di ERIC-SHARE (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 20), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/166/oj).
([4]) Decisione di esecuzione 2014/302/UE della Commissione, del 27 maggio 2014, che modifica la decisione 2011/166/UE recante costituzione di ERIC-SHARE (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 52), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/302/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto di ERIC-SHARE allegato alla decisione 2011/166/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia, lo Stato di Israele e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2024

Per la Commissione
Iliana IVANOVA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Lo statuto di ERIC-SHARE allegato alla decisione 2011/166/UE è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La sede legale dell'organizzazione è a Berlino, in Germania.».

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attuale struttura di SHARE sarà continuamente aggiornata lungo le seguenti direttrici:

a) prolungamento di SHARE nel tempo in modo da ottenere un panel puro che segua gli individui man mano che invecchiano e reagiscono ai mutamenti dell'ambiente socioeconomico;

b) estensione di SHARE a tutti gli Stati membri dell'UE;

c) aumento delle dimensioni del campione di SHARE in modo che l'indagine possa essere utilizzata anche per analisi nazionali. In generale il campione sarà costituito da 6 000 individui di 50 anni e più in ciascun paese membro.

d) utilizzo delle tecnologie più avanzate per il contenuto e la metodologia dell'indagine.».

3) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Politica di valutazione scientifica

1. Ogni sei anni si procede a una valutazione scientifica delle attività e dei servizi di ERIC-SHARE. La valutazione è effettuata da un gruppo internazionale di valutatori esterni indipendenti altamente qualificati, che elaborerà la relazione di valutazione e la presenterà al Consiglio.

2. La politica di valutazione scientifica sarà definita nei regolamenti SHARE che saranno adottati dal Consiglio.».

4) L'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. ERIC-SHARE è proprietario dell'indagine e di tutti i dati, compresi gli elementi aggiuntivi certificati da SHARE, i metadati, i paradati e tutti i file contenenti indirizzi e link, tutte le pubblicazioni di ERIC-SHARE compresi i suoi siti web e tutti i documenti di proprietà intellettuale derivanti dalla preparazione e dallo svolgimento dell'indagine.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso.

5) L'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. ERIC-SHARE diffonde senza indugio alla comunità scientifica i dati raccolti dopo la pulizia, l'imputazione e la documentazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, tenuto conto della legislazione internazionale e nazionale in materia di riservatezza dei dati.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso e la raccolta dei dati SHARE sono soggetti alla legislazione europea e nazionale sulla riservatezza dei dati. Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e la successiva diffusione dei dati a livello nazionale, ERIC-SHARE e le istituzioni scientifiche partner agiscono in qualità di «contitolari del trattamento» ai sensi dell'articolo 26 del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati. L'uso dei dati SHARE da parte di utenti non soggetti alla legislazione comunitaria è subordinato alla firma di una dichiarazione di riservatezza dei dati conforme al modello fornito dalla Commissione europea (decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione, del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio).».

6) L'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le esenzioni fiscali ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g) e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (**) si applicano all'imposta sul valore aggiunto da rimborsare per beni e servizi destinati ad uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC, di valore superiore a 25 EUR per fattura, pagati ed acquisiti tramite appalto da SHARE-ERIC. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni.

Tuttavia l'applicazione del primo comma non deve falsare la concorrenza.

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 200628 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 201115 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj)»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per i beni sottoposti ad accisa quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2020/262/CE del Consiglio (*) è prevista un'esenzione dal pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, a condizione che tali beni sottoposti ad accisa siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso.

Non è concessa nessuna esenzione dal pagamento dell'accisa per i beni sottoposti ad accisa destinati a un uso personale da parte del personale di SHARE-ERIC o di terzi.

(*) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 201919 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le accise pagate sui prodotti energetici e sull'elettricità quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2020/262/CE possono essere rimborsate a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 11, paragrafo 2, della stessa direttiva, a condizione che tali prodotti energetici e l'elettricità siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso e che l'importo dell'accisa superi un totale di 25 EUR per fattura.

Non è concessa nessuna esenzione dal pagamento dell'accisa per i prodotti energetici o l'elettricità destinati a un uso personale da parte del personale di ERIC-SHARE o di terzi.».

7) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 19*

Durata dell'organizzazione

1. L'organizzazione è istituita per un periodo di tempo indeterminato.

2. Una parte contraente può ritirarsi da ERIC-SHARE dandone comunicazione scritta alla presidenza con ventiquattro mesi di anticipo. La data del recesso coincide con la fine di un'ondata SHARE.

3. L'organizzazione può essere sciolta con una mozione che specifichi la procedura e il calendario da seguire, se detta mozione è approvata dal consiglio a maggioranza dei due terzi.

4. La Commissione europea è informata di qualsiasi decisione in tal senso, entro 10 giorni dalla sua adozione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca. Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 10 giorni dalla chiusura, ERIC ne dà notifica alla Commissione.».